



Orselina, 8 settembre 2021

**MESSAGGIO MUNICIPALE no. 8/2021**

**concernente le modifiche al nuovo Regolamento delle canalizzazioni**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

durante la seduta del 14 dicembre 2020 codesto Consiglio comunale, a seguito del MM 9/2020, ha approvato il nuovo Regolamento delle canalizzazioni (vedi allegato).

Cresciute in giudicato le decisioni, in applicazione agli artt. 188 e seguenti della LOC, il Municipio ha sottoposto il Regolamento all'Autorità cantonale per approvazione.

La Sezione degli enti locali (SEL), con decisione 23 aprile 2021, ha approvato il Regolamento delle canalizzazioni invitando il Municipio ad avviare la procedura di modifica del Regolamento, attraverso la presentazione di un messaggio municipale al Consiglio comunale, al fine di tener conto del preavviso 6.4.2021 dell'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi della SPAAS.

Nella sua decisione, la stessa Sezione fa notare che nell'iter di approvazione del Regolamento è mancata la richiesta del parere del Sorvegliante dei prezzi, ragione per cui il Municipio ha approfittato di questo adeguamento del Regolamento per sottoporlo nella sua integrità al parere del Sorvegliante.

Qui di seguito riportiamo integralmente il preavviso SPAAS:

Aspetti tecnici

Art. 2 va sostituito con:

- “
1. Il presente regolamento si basa sulla legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
  2. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le normative e le pubblicazioni federali e cantonali in materia, le norme SIA e le direttive VSA.”

Art. 4 va completato con:

- “
3. Il Comune può demandare al Consorzio depurazione acque lavori di manutenzione ed esercizio concernenti le proprie opere (opere speciali quali stazioni di pompaggio, rete di canalizzazione, ecc.). I rapporti tra i due enti pubblici sono da regolare tramite apposita convenzione.”

Art. 5 va sostituito con:

“Sono considerati impianti di smaltimento e trattamento privati quelli situati all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica.

1. Sono considerati impianti: le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione (pozzetti, impianti di sollevamento, infiltrazione, ritenzione, pretrattamento, trattamento e depurazione delle acque di scarico).
2. Nel caso di impianti privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione e la manutenzione sono regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario.
3. La posa di impianti privati su suolo pubblico non è di regola ammessa.”

Art. 7 va sostituito con:

- “
1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.  
Se in grado di causare un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche delle acque in cui sono immesse, sono considerate inquinate (reflue).
  2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride: sono le acque di scarico inquinate provenienti dall'economia domestica, dall'industria;
  - acque meteoriche: sono acque di scarico provenienti dalle superfici impermeabilizzate (tetti, strade, piazzali, ecc.) a seguito delle precipitazioni atmosferiche;
  - acque chiare: sono acque di scarico non inquinate e non meteoriche quali acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, d'infiltrazione, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc..
3. Acque di scarico di tipo industriale e artigianale
- 3.1. Lo scarico di acque di tipo industriale e artigianale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se si dispone di un'autorizzazione cantonale. Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di abitanti equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base delle raccomandazioni VSA.
- 3.2. Per la determinazione del numero di AEi, gli utenti con carichi superiori a 300 AEi devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri una raccolta dei campioni di acqua di scarico secondo le disposizioni del Dipartimento. L'utente, in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione e il Dipartimento, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEi può essere validato sulla base di altri dati o se il coefficiente di inquinamento risulta essere inferiore o pari a 1."

Art. 13 cpv. 3 va sostituito con:

"3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione, i volumi e le caratteristiche di tali acque, nonché i provvedimenti adottati per il loro trattamento. Le acque immesse dovranno rispettare le esigenze qualitative stabilite dalle normative federali, in particolare la norma SIA 431."

Art. 13 cpv. 4 va sostituito con:

"4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento."

Art. 14: il termine "controllo" va sostituito con il termine "collaudo" (in tutti i capoversi dell'articolo menzionato).

Art. 16 cpv. 4.2 va sostituito con:

"Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter".

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche, in un ricettore naturale, o secondariamente – nella canalizzazione pubblica, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in un ricettore naturale o in canalizzazione del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride."

Art. 17 cpv. 1 va sostituito con:

"1. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA."

Art. 17 cpv. 3 va sostituito con:

"3. Per l'evacuazione delle acque di scarico devono essere impiegati tubi a tenuta stagna. A dipendenza dell'uso e della tipologia di acque da smaltire, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto secondo lo stato della tecnica."

Art. 18 va sostituito con:

"1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso

Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.

Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali (es. innesto con braga). Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello).

Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90° laddove il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è superiore a 2:1. In caso contrario, l'angolo di allacciamento dovrebbe essere da 60° a 45°.

Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti e, in ogni caso, sopra il livello definito da una portata pari al doppio del deflusso per tempo secco.

2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso

Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso nel caso in cui:

- a. Gli allacciamenti si trovino in zone o aeree di protezione delle acque sotterranee
- b. La condotta da allacciare ha un diametro superiore a DN 300 mm
- c. Non sono disponibili i pezzi speciali necessari
- d. Non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte.

In zone rurali, in presenza di acque di falda e per allacciamenti con importanti portate d'acqua di scarico, un allacciamento con pozzetto d'accesso è preferibile.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.”

Art. 20 cpv. 1 va sostituito con:

- “1. In tutti i lavori di costruzione, sono da rispettare le prescrizioni della SUVA come pure quelle della CSFL e delle autorità competenti.”

Art. 20 cpv. 4 va sostituito con:

- “4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190. In presenza di condizioni di posa o sollecitazioni di carico particolari, si rende necessaria una verifica statica ai sensi della Norma SIA 190.”

Art. 22 cpv. 1 va completato con:

“- ogni 40 metri lineari di condotta.”

Art. 25 cpv. 2 va sostituito con:

- “2. Entro il perimetro del PGS, gli impianti di depurazione privati possono essere ammessi, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio, previa autorizzazione dell'autorità cantonale.”

Art. 25 cpv. 3 va sostituito con:

- “3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.). Essi sono autorizzati dell'autorità cantonale.”

Art. 26 cpv. 4.2 va eliminato il punto seguente:

“- l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto.”

Art. 26 cpv. 5 va sostituito con:

“5. Impianti di infiltrazione

1. L'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto (non sono ammessi scarichi di troppo pieno in condotte di acque luride o miste).
2. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccogliatore munito di curva immersa (sifone).
3. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
  - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
  - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
  - contrassegnare adeguatamente i coperchi.”

Art. 27 va sostituito con:

1. Nelle zone di protezione S gli allacciamenti privati devono essere collegati alla canalizzazione pubblica mediante un pozzetto di accesso.
2. In zona di protezione S2 non è di principio autorizzata la posa di canalizzazioni. Possono essere concesse delle deroghe da parte dell'autorità cantonale, a condizione che siano previsti degli accorgimenti tecnici che permettono di individuare immediatamente le perdite e di trattenere le acque inquinate (ad es. canalizzazioni interamente visibili, tubi doppi, ecc.).

3. Nelle zone di protezione S la prova di tenuta dell'intero impianto di smaltimento delle acque è obbligatoria, deve soddisfare i requisiti posti dalla normativa SIA 190 e deve essere eseguita separatamente per i doppi tubi. La prova di tenuta è da eseguire prima della messa in servizio dell'opera."

Art. 28 cpv. 3 va sostituito con:

- "3. Per gli impianti di smaltimento situati in zona di protezione lo stato delle canalizzazioni deve essere oggetto di ispezioni visive regolari almeno una volta all'anno in zona S2 e almeno ogni 5 anni in zona S3. La prova di tenuta deve essere ripetuta almeno ogni 5 anni.  
I proprietari delle captazioni ad uso potabile possono rendere più frequenti tali controlli nel relativo regolamento del piano di protezione delle acque sotterranee."

Art. 30 cpv. 2 va sostituito con:

- "2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale."

Art. 31 va completato con:

"Copia, dei piani di rilievo, della documentazione di collaudo e del contratto di manutenzione devono essere inviati all'autorità cantonale."

Art. 46 va sostituito con:

- "1. Accertato l'obbligo di allacciamento di cui all'art. 7, gli impianti di depurazione privati esistenti, devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio. Le acque luride verranno immesse direttamente nella canalizzazione pubblica, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento.  
2. Gli impianti dismessi dovranno essere vuotati, disinfettati e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi potranno essere trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.  
3. Gli impianti di infiltrazione, il cui utilizzo è conforme alle direttive VSA, sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare."

Vanno aggiornate le Norme, direttive e istruzioni dell'ALLEGATO come segue:

"Norme, direttive e istruzioni

Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
SIA 190	Norma SIA 190 "Canalisations" della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2017)
SIA 431	Norma SIA 431 "Evacuation et traitement des eaux de chantier" della Società svizzera degli ingegneri e architetti (1997)
SN 592 000	Norma svizzera SN 592 000:2012 "Impianti per lo smaltimento delle acque dei fondi – Progettazione e esecuzione" di VSA e suissetec.
SPAAS	Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (disponibili all'indirizzo <a href="http://www.ti.ch/acqua">www.ti.ch/acqua</a> )
SPAAS	Scheda informativa "Smaltimento acque di cantiere, 2016"
UFAFP	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
VSA	Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2014)
VSA	Raccomandazione VSA "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, 2019"
VSA	Raccomandazione VSA "Gebührensystm und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen; Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe, 2018."

Queste modifiche sono state inserite nella nuova versione del Regolamento e sono evidenziate, nella copia allegata, con caratteri rossi.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari (art. 37), il preavviso SPAAS recita:

"Aspetti finanziari

Art. 37 – Tassa d'uso, cpv. 2 e 3

Per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, debba avere carattere prevalente (80% dei costi). In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

Al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, proponiamo di stabilire allo 0.3‰ il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua (cfr. Circolare SPAAS ai Comuni del 20.11.2015). Si ricorda inoltre che, di regola, la tassa d'uso deve garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 11 cpv. 1 DELALIA);"

Il Municipio non concorda con questo preavviso, che a nostro parere non considera che lo stesso Sorvegliante dei prezzi, nel caso del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile, ha ammesso (nella sua presa di posizione dell'8 aprile 2021), e anzi consigliato per un Comune con oltre il 60% di residenze secondarie, che a tassa base, calcolata secondo il modello "Tassa di base proporzionata sulle dimensioni dell'abitazione", copra il 60% dei costi (e il consumo il restante 40%).

Nel caso del Regolamento delle canalizzazioni proponiamo di applicare il medesimo modello, ammettendo che il valore di stima sia proporzionale alle dimensioni dell'abitazione e con una riduzione dei valori delle forchette originali.

Le nuove forchette proposte (art. 37.3) e approvate dal Sorvegliante sono quindi:

- componente variabile della tassa, calcolata sul consumo di acqua potabile: tra CHF 0.30 e CHF 0.70;
- componente fissa della tassa: calcolata tra 0.3‰ e 0.7‰ del valore di stima.

Per quanto riguarda i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e in tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile (art. 37.4), il Sorvegliante dei prezzi, nella sua presa di posizione del 18 giugno 2021, ha raccomandato una modifica dei valori originalmente previsti, che il Municipio ha accettato. In questo caso la tassa potrà quindi variare tra un minimo dello 0.3‰ e un massimo dello 0.7‰ del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 25.00.

Come richiesto dal Sorvegliante dei prezzi, il Municipio gli sottoporrà prossimamente anche la relativa Ordinanza di applicazione del presente Regolamento.

## RISOLUZIONE

Alla luce di quanto sopra il Municipio fa dunque proprie le osservazioni della SPAAS, ad eccezione di quelle relative al calcolo della tassa, e del parere del Sorvegliante dei prezzi, chiedendo al Consiglio comunale di voler

### **r i s o l v e r e:**

- 1. Sono approvate le modifiche degli artt. 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 46, del Regolamento delle canalizzazioni.**
- 2. Sono approvate le modifiche dell'art. 37.3 e 37.4 del Regolamento delle canalizzazioni.**
- 3. Sono approvate le modifiche dell'Allegato del Regolamento delle canalizzazioni.**

Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

  
(ing. L. Pohl)

Il Segretario:

  
(S. Rossi)

### Annessi:

- Regolamento delle Canalizzazioni come da approvazione CC 14.12.2020, con evidenziate in rosso le modifiche oggetto di questo messaggio

Questo messaggio municipale è demandato a:

Commissione della gestione  
Commissione delle petizioni